



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di Sansepolcro

16/08/2022 Serie 3 324
ATTO ESENTE

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi 8 agosto 2022, presso la sede operativa di Serravalle di Bibbiena (via Coselschi, 26) si è riunita in seconda convocazione, la prima essendo andata deserta, l'assemblea straordinaria dei Soci dell'ASSOCIAZIONE AMICARETE per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Variazione dello statuto dell'Associazione e adeguamento alle norme del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. – comunicazione del Comune di Arezzo del 21.6.2022 prot. 91205

Alle ore 21,15 - constatata la regolarità della convocazione - il Presidente del Consiglio Direttivo Mauro Conticini dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno; ne assume la presidenza ai sensi dell'art. 14 dello statuto e chiama - non risultando presente il Segretario-Tesoriere - la signora Claudia Bigiarini a svolgere le funzioni di segretario dell'assemblea.

Il Presidente ricorda che l'Assemblea dei Soci riunita in seduta straordinaria il 30 ottobre 2020 aveva deliberato l'adeguamento dello statuto sociale alle nuove norme del cosiddetto "codice del terzo settore". In fase di trasfugazione al nuovo "Registro unico nazionale" il Comune di Arezzo - ente competente per la materia - ha, con propria nota del 21 giugno scorso, comunicato che:

".... In merito allo statuto già presentato dall'Associazione, sulla base di quanto disposto dalle N. M./circulari del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27/12/2018 e n. 9 del 21/04/2022, si rilevano le seguenti criticità:

1. i quorum indicati all'art. 13 dello statuto relativo alla modifica dello statuto e allo scioglimento dell'Associazione non sono ammissibili: l'approvazione delle deliberazioni straordinarie deve avvenire con quorum rafforzati tali da assicurare un livello di rappresentatività dell'organo deliberante più elevato di quello ordinario. Nell'art. 13 si legge: *per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole dei tre quarti dei presenti...* Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la partecipazione all'assemblea di almeno il trenta per cento dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: i quorum indicati non sono corretti perché la norma dello statuto consente che una minoranza possa introdurre variazioni strutturali all'organizzazione dell'Ente destinate a riflettersi sulla generalità dei soci (i quorum, soprattutto in assemblea straordinaria, devono basarsi sul numero degli associati e non sul numero dei presenti)....".

Alla luce dei rilievi mossi dal Comune di Arezzo, al fine di ottenere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Presidente propone di sostituire gli ultimi due comma dell'art. 13 dello statuto adottando una nuova formulazione degli stessi nei termini che seguono:

"Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre sia in prima che in seconda convocazione la partecipazione di almeno due terzi (2/3) dei Soci regolarmente iscritti ed il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei Soci regolarmente iscritti".

Il Presidente comunica inoltre che la modifica dell'art. 13 è stata anche l'occasione per rivedere l'intero statuto: pur non essendosi resa necessaria nessuna modifica sostanziale, è stato possibile eliminare dal testo piccoli errori/refusi, rendere più chiara la formulazione di alcuni articoli e aggiungere qualche dettaglio ritenuto utile. Per favorire la partecipazione dei Soci, il Presidente chiede al Segretario dell'assemblea di darne lettura integrale. Terminata la lettura il Presidente lo ringrazia, dichiara aperta la discussione sull'argomento e chiede se vi siano soci che intendono intervenire. Al termine di una partecipata discussione, l'Assemblea è chiamata dal Presidente a votare sul nuovo testo dello statuto e su tutte le variazioni in esso contenute.

L'Assemblea, con voto unanime di tutti i presenti, approva il nuovo statuto dell'associazione che, composto da venti pagine uso bollo complete e numero dieci righe nella ventunesima, viene allegato, dopo essere stato firmato in ogni foglio dal Presidente a ciò delegato, alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

L'assemblea dà inoltre mandato al Presidente di compiere ogni atto necessario per dar corso alla propria deliberazione.

La seduta è tolta alle ore 23,30 previa redazione, lettura e approvazione unanime del presente verbale.

Il Segretario dell'Assemblea
(Claudia Bigiarini)

1

Il Presidente
(Mauro Conticini)



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

amICARETe - odv

Articolo 1

E' costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "AMICARETE odv", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Bibbiena e con durata illimitata.

Articolo 2

Il logo dell'Associazione è un rettangolo irregolare (largo cm. 8,5 e alto cm. 6,5) non chiuso perfettamente sui lati, al cui interno è raffigurata una rete. Le maglie della rete sono costituite dal disegno stilizzato di persone in contatto tra loro attraverso gli arti superiori e inferiori mantenuti aperti. Il colore della rete è grigio (codice colore #838383) con contorno delle sagome bianco (codice colore #FFFFFF) su sfondo trasparente. La scritta amICARETe (dimensione carattere 51 pt) è centrata nella diagonale che parte dall'angolo in basso a sinistra del rettangolo, mentre parallela al lato lungo superiore, iniziando a sinistra, è posizionata la scritta associazione (dimensione carattere 18 pt). Parallela al lato lungo basso, con allineamento verso destra si trova la scritta Bibbiena (dimensione carattere 18 pt). Tutti i caratteri sono in tipo "monotype corsiva" di colore blu (codice colore #050EBF) con bordo celeste (codice colore #017BF2) e sfumatura bianca (codice colore #FFFFFF).

Il logo potrà essere utilizzato dall'Associazione anche con misure diverse dallo standard, ma mantenendo invariate le proporzioni tra le diverse componenti dello stesso.



Il PRESIDENTE
Claudio Cappelletti
[Signature]
amICARETe odv

Articolo 3

L'associazione si ispira ai principi cristiani del "farsi prossimo e del saper condividere", è apartitica, è aperta all'altro, come espressione di accoglienza, di valorizzazione della diversità, non ha scopo di lucro anche indiretto e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di



promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui



DI PRESIDEN
Maurizio C...

5/5/2016 C...

all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione si caratterizza inoltre per la democraticità della struttura; l'elettività, la gratuità delle cariche associative; la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei Soci; le cariche all'interno degli Organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di Organi sociali devono essere Soci.

Articolo 4

L'associazione opera in maniera specifica, per fini di solidarietà sociale, nelle aree della disabilità psico-fisica cercando - in applicazione di quanto stabilito dalla "Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità" - di "promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i



diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità", rimuovendo anche le condizioni di marginalità civile e sociale in cui spesso la Persona con disabilità si trova.

L'Associazione si pone come obiettivo primario anche l'aiuto reciproco tra le famiglie, nonché la promozione di tutte quelle iniziative individuali e di gruppo idonee a favorire la crescita globale delle Persone con disabilità, nel rispetto del loro personale "progetto di vita", dei loro bisogni e delle loro necessità.

Articolo 5

Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'Associazione realizza, tra l'altro, i seguenti interventi:

- ✓ accoglienza, aiuto morale, materiale, sociale e legale alle Persone con disabilità e alle loro famiglie;
- ✓ supporto alle Persone con disabilità ed alle loro famiglie nella progettazione di percorsi individuali anche finalizzati alla acquisizione di sempre maggiori autonomie, compresa quella abitativa;
- ✓ collaborazione con Enti Pubblici e Privati allo scopo di usufruire di tutte le competenze professionali ed umane presenti sul territorio, per raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso sinergie e azioni in rete;
- ✓ organizzazione di iniziative di dibattito, formazione e informazione sui temi legati alla disabilità, in costante dialogo e collaborazione con tutte le associazioni locali che si interessano di persone con disabilità e con le più significative Associazioni e Comitati operanti a diversi livelli territoriali;
- ✓ facilitare l'integrazione sociale delle persone con disabilità



IL PRESIDENTE
Nuccio Corbelli
[Signature]
Nuccio Corbelli

sensibilizzando cittadini ed istituzioni sulla problematica della disabilità, denunciando i disagi, l'emarginazione e le illegalità che limitano la libertà di movimento e la qualità della vita di queste Persone;

✓ promuovere la cultura dell'auto e mutuo aiuto creando iniziative di scambio di esperienze tra i vari nuclei familiari affinché la famiglia della Persona con disabilità diventi risorsa per sé e per le altre;

✓ promuovere iniziative, prestando la propria attività, atte a favorire il benessere fisico e psichico delle persone con disabilità, a potenziare l'esplicitazione della loro personalità, valorizzando le loro qualità intellettuali, artistiche, sportive e ad affermare la loro dignità e il loro diritto allo studio, al lavoro, all'inserimento ed integrazione sociale.

✓ promuovere attività di riabilitazione, di orientamento ed addestramento professionale e di lavoro protetto;

✓ favorire la creazione di occasioni stabili di autonomia abitativa per le Persone con disabilità, partecipando anche direttamente alla loro realizzazione;

✓ promuovere programmi di formazione per Persone con disabilità, famiglie ed operatori sociali;

✓ promuovere ed organizzare attività ludico-ricreative allo scopo di favorire l'aggregazione e l'integrazione tra i cittadini – con disabilità e non - di tutte le fasce d'età;

✓ organizzare gite, escursioni, visite guidate, viaggi in Italia e all'estero per Persone con disabilità e non;

✓ stimolare la ricerca di nuovi ausili tecnici ed equipaggiamenti che favoriscano l'accesso, i movimenti, l'autonomia delle Persone con



disabilità sia nelle attività quotidiane, sia nella possibilità di comunicare il proprio pensiero con linguaggi alternativi, compensativi e aumentativi;

✓ promuovere le attività dell'associazione in campo editoriale e multimediale (realizzazione e pubblicazione di giornali, riviste, calendari, siti web ecc.);

✓ favorire lo sviluppo di un turismo accessibile di qualità, sia mediante l'attivazione di percorsi fruibili anche da persone con disabilità, sia attraverso la diffusione di una maggiore conoscenza sull'accessibilità delle risorse turistiche, culturali, religiose, ecc. presenti nel territorio.

Per il raggiungimento di tali scopi l'associazione potrà avvalersi di ogni strumento utile e compiere ogni attività di qualsiasi natura purché non in contrasto con le norme che regolano l'attività delle organizzazioni di volontariato.

Articolo 6

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 7

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare una domanda

indirizzata al Presidente che dovrà contenere:

✓ l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

✓ la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Segretario – Tesoriere, nel libro dei Soci.

Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibererà in merito nella prima occasione utile.

La qualifica di socio, una volta acquisita, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I Soci hanno il diritto di:



	eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;	
	esaminare i libri sociali;	
	essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;	
	frequentare i locali dell'associazione;	
	partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;	
	concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;	
	essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;	
	prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.	
	I Soci hanno l'obbligo di:	
	rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;	
	svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;	
	versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.	
	Articolo 8	
	La qualifica di socio si perde per:	
	✓ decesso;	
	✓ dimissioni;	
	✓ espulsione per i seguenti motivi:	
	➤ inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;	
	➤ danni morali e materiali arrecati all'associazione;	
	➤ mancato pagamento della quota sociale per almeno tre annualità;	
	➤ in ogni altro caso in cui il socio svolga attività o abbia un	

9

comportamento in dimostrato contrasto con i principi, gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

Il Socio che intende rassegnare le proprie dimissioni dall'associazione deve darne comunicazione in forma scritta al Presidente che sottoporrà l'argomento al Consiglio direttivo nella prima riunione utile. Il contenuto della deliberazione assunta dal Consiglio direttivo sarà comunicato dal Segretario – Tesoriere all'interessato.

L'espulsione di un socio dovrà sempre essere deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dello stesso il contenuto della relativa decisione dovrà essere comunicato a cura del Segretario – Tesoriere all'interessato.

Ciascuna perdita della qualifica di socio sarà annotata dal Segretario – Tesoriere nel libro dei Soci mediante l'indicazione della data e della motivazione.

Articolo 9

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso, entro trenta giorni, all'Assemblea dei Soci che delibererà nella prima seduta utile.

Articolo 10

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 11

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite



dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, nel rispetto delle norme di legge vigenti; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Articolo 12

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

✓ Assemblea dei Soci;

✓ Consiglio direttivo;

✓ Presidente;

✓ Vice Presidente;

✓ Direttore;

✓ Segretario-Tesoriere;

✓ Organo di Controllo;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 13

L'Assemblea generale dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e che sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun socio ha un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 soci.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

L'Assemblea si riunisce, ogni anno, almeno una volta per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità



o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

nomina e revoca i componenti degli organi associativi;

approva il bilancio di esercizio;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sui ricorsi di cui al precedente art.9;

delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento;

delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre sia in prima che in seconda convocazione la partecipazione di almeno due terzi (2/3) dei Soci regolarmente iscritti ed il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del

CAPI
PRESIDENTE
Maggio Confidenzial
[Signature]

patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei Soci regolarmente iscritti.

Articolo 14

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Articolo 15

Le variazioni dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea straordinaria.

Articolo 16

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- ✓ eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- ✓ formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- ✓ predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- ✓ predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;



- ✓ deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- ✓ deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- ✓ stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- ✓ compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili al raggiungimento degli scopi sociali;
- ✓ curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra tre (3) e sette (7), nominati dall'Assemblea per la durata di quattro (4) anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 17

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, e svolge ogni attività utile al buon andamento dell'associazione secondo le direttive di tali organi, riferendo periodicamente al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento assumendone i poteri.

Articolo 18

Il Direttore, nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, coordina e gestisce tutte le attività della Associazione.

I compiti principali del Direttore sono:

- ✓ sovrintendere alla struttura organizzativa della Associazione di cui è responsabile;
- ✓ curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- ✓ compiere gli atti che rientrano nei limiti di competenza assegnatigli dal Consiglio Direttivo;
- ✓ provvedere alla istruttoria delle pratiche da sottoporre alla Consiglio Direttivo e formulare proposte sulle materie di sua competenza;
- ✓ svolgere tutte le attività che gli vengano espressamente delegate dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

Articolo 19

Il Segretario-Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, assiste il Presidente e il Direttore nelle loro attività ed ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

- ✓ provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei Soci e degli altri libri sociali, come indicato al successivo art. 26;
- ✓ provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- ✓ è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- ✓ predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo e di quello consuntivo da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo;
- ✓ provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- ✓ provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- ✓ rendere conto periodicamente, su richiesta, della contabilità al Presidente, al Consiglio Direttivo e all'Organo di controllo;
- ✓ svolgere tutte le attività che gli vengano espressamente delegate dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;
- ✓ è altresì responsabile del trattamento dei dati personali di cui al Regolamento 2016/6/UE General Data Protection Regulation – GDPR).

Articolo 20

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

L'Assemblea dei Soci può comunque nominare tale organo anche non

ricorrendo i requisiti di legge richiamati al comma precedente.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 21

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



Articolo 22

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 23

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 24

Ai fini di cui al precedente art. 22, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 25

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti

testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 26

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro dei Soci;
- b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del Segretario-Tesoriere.

I Soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità definite dal Consiglio direttivo.

Articolo 27

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena



operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri Soci.

Articolo 28

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Bibbiena, 08 agosto 2022

assoluzioni
AMICAGET

IL PRESIDENTE

Maurizio Cotticini



3 324 16/08/2022

0,00 TZ822L0003240000F
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZ8